



Gruppo Magico Triestino

Associazione di prestigiatori del Friuli-Venezia Giulia
È anche delegazione regionale del Club Magico Italiano

STATUTO

Art. 1

È costituita con sede in Trieste un'Associazione prettamente apolitica, culturale ricreativa denominata "Gruppo Magico Triestino", definita di seguito "G.M.T.". L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro né per sé, né per i suoi associati.

Art. 2

L'Associazione si propone di promuovere e far conoscere l'arte della prestigiazione e dell'illusionismo e di far apprendere e diffondere la cultura e la storia legate ad essa. Riconosce e ricerca la funzione sociale dell'intrattenimento, basato su spettacoli di magia e persegue lo scopo di contribuire alla formazione culturale della società, anche tramite lo svolgimento di tali manifestazioni. In tal senso si prefigge di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- (a) riunire intorno a sé tutti i professionisti, dilettanti ed amatori della prestigiazione, residenti nella regione del Friuli Venezia Giulia
- (b) allestire delle manifestazioni pubbliche, a carattere cittadino, regionale, nazionale, internazionale
- (c) organizzare la "scuola della magia" per neofiti, senza limiti di età, ma rivolta in special modo a ragazzi/e
- (d) organizzare attività propedeutiche all'apprendimento dell'Arte della prestigiazione per i propri iscritti
- (e) collaborare con associazioni analoghe di cui si intendono condivisi gli obiettivi

Art. 3

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2020.

L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4

Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'assemblea dei soci;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente;
- (d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- (e) il Collegio dei Proviviri.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Capo I - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 5

Il patrimonio del G.M.T. è costituito da:

- (a) donazioni e lasciti dei soci nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica o associazione
- (b) eventuali eccedenze di bilancio
- (c) beni acquistati con eventuali avanzi di gestione.

Art. 6

Le entrate con le quali il G.M.T. provvede alla propria amministrazione sono costituite da:

- (a) quote dei soci
- (b) proventi delle attività svolte
- (c) contributi dello Stato e di enti pubblici o privati
- (d) eventuali erogazioni da parte dei soci e somme ricavate da manifestazioni organizzate a beneficio dell'Associazione medesima.

Art. 7

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capo II - SOCI

Art. 8

Sono Soci dell'associazione:

- (a) i fondatori
- (b) le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le quote stabilite;
- (c) le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

Le norme, per l'ammissione dei nuovi Soci, sono regolamentate da specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei Soci.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire le quote di associazione anche in misure diverse, secondo la tipologia del socio, come definito nell'Art. 9.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore, che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato.

Art. 9

I soci si distinguono in fondatori, effettivi, onorari e sostenitori.

Art. 10

I soci effettivi ammessi a norma dell'Art. 12 del presente Statuto, verseranno una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, che può altresì deliberare quote straordinarie di partecipazione.

I nuovi soci verseranno, come diritto di segreteria, una quota d'iscrizione stabilita dal Consiglio.

Le persone, che contribuiscono in modo eccezionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, possono essere nominati soci onorari dal Consiglio Direttivo ed esonerati dal versamento delle quote.

Sono considerati soci sostenitori coloro che versano delle quote straordinarie.

Art. 11

I soci che non avranno rinnovato l'iscrizione, versando la propria quota entro il 31 gennaio, saranno ritenuti morosi. In caso di rinnovo effettuato dopo il 31 marzo, dovranno versare di nuovo la tassa d'iscrizione, salvo diversa decisione presa dal Consiglio Direttivo.

Capo III - DIRITTI DEI SOCI

Art. 12

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché l'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Non è concessa ai soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa versata dai soci non è trasmissibile, ad esclusione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non può essere rivalutata.

Ciascun socio ha diritto di esprimere un voto in Assemblea, indipendentemente dal valore della quota versata.

Capo IV - OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 13

Gli obblighi dei soci sono:

- (a) versare la loro quota entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- (b) rispettare in toto il presente statuto, dichiarandone su apposito modulo la presa visione ed approvazione;
- (c) mantenere un comportamento dignitoso, che non sia nocivo all'immagine dell'Associazione;
- (d) non svelare ad estranei dell'Associazione i segreti dell'arte della prestigiazione;
- (e) contribuire con ogni forma e mezzo al buon nome dell'arte magica italiana e collaborare, secondo le direttive del Consiglio, per la buona riuscita delle manifestazioni dell'Associazione
- (f) familiarizzare tra soci, rispettandosi reciprocamente ed aiutandosi con ogni mezzo a loro disposizione;
- (g) non vendere giochi ad estranei e non acquistarne per estranei.

Art. 14

Il Consiglio ha la facoltà di riconfermare o decretare la sospensione di un socio da ogni attività, per periodi da uno a dodici mesi, o la sua espulsione, motivandone il provvedimento.

Il ricorso del Socio al collegio dei Probiviri, sospende l'efficacia del provvedimento sino alla decisione di quest'ultimo.

Art. 15

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- (a) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- (b) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
- (c) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi
- (d) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 16

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Potranno essere presi in considerazione, in via eccezionale, eventuali rimborsi spese solo se preventivamente autorizzati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Capo V - AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Il G.M.T. è retto da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti tra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.

E' l'Assemblea ad eleggere il Presidente e la sua lista di collaboratori: questi ultimi, con l'elezione del proprio candidato divengono, di fatto, il nuovo Consiglio Direttivo. Essi nominano, nel proprio seno, le cariche secondarie menzionate.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art. 19

Il Consiglio si riunisce, con autoconvocazione e con le modalità ritenute più idonee, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali.

Il Consiglio può anche riunirsi tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Art. 20

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente ed ai suoi membri. E' facoltà del Consiglio avvalersi della collaborazione o della consulenza di esperti, che potranno essere cooptati.

Art. 21

Il Consiglio ordina le spese necessarie, prende d'urgenza tutte le misure ed i provvedimenti, anche di straordinaria amministrazione, che impongono una rapida decisione.

PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi. Esegue le delibere del Consiglio Direttivo in conformità ai poteri delegatigli periodicamente il Consiglio stesso sull'andamento sociale

In caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 23

Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 24

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, al Segretario/Tesoriere, nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 25

Il Presidente può, all'occorrenza, prendere decisioni che rivestono una particolare urgenza, con ratifica da parte di questo alla prima riunione del Consiglio. Le decisioni possono essere anche a carattere di denaro speso, limitatamente ad un tetto precedentemente deliberato nell'Assemblea annuale.

SEGRETARIO

Art. 26

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- (a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- (b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- (c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- (d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
- (e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- (f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Capo VI - ASSEMBLEE GENERALI

Art. 27

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.

I soci sono convocati almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo in assemblea generale ordinaria e, tutte le volte che occorre, in assemblea generale straordinaria. L'assemblea può essere convocata anche per domanda firmata da un terzo più uno dei soci effettivi.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta spedita almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data di adunanza. In caso di urgenza il termine è ridotto a quindici giorni e la comunicazione può essere fatta tramite telegramma, telefax o posta

elettronica. Ove le circostanze lo richiedano, l'Assemblea è altresì validamente convocata mediante l'affissione, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza, della comunicazione scritta nei locali della sede, in modo da essere facilmente fruibile.

Art. 28

L'Assemblea generale delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'atto Costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro le è demandato per Legge, Statuto, o Regolamento.

Art. 29

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

Art. 30

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci fondatori, effettivi ed onorari, come previsto dall'Art. 12, in regola col pagamento della quota annua d'associazione al momento in cui si svolge l'Assemblea stessa.

È ammesso il voto per delega, conferita per iscritto ad altro socio, anche se membri del Consiglio; ogni socio non può ricevere più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d'intervento in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, uno o più scrutatori.

Art. 32

Perché l'Assemblea generale sia valida in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione e potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee generali, e per modifiche sostanziali al presente Statuto, occorre il voto della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 33

Il Collegio dei Revisori dei conti é composto da tre membri effettivi, non facenti parte del Consiglio Direttivo, tra cui uno viene nominato Presidente e da due supplenti eletti, per delibera dell'Assemblea dei soci, e durano in carica due anni.

Art. 34

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci.

SCIOGLIMENTO

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 36

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto dall'Assemblea dei Soci a favore di Enti con finalità analoghe a quelle dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo VII - ELEZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 37

Entro i due mesi antecedenti alla data prefissata per il rinnovo del Consiglio Direttivo, gli aspiranti devono inviare, al Consiglio in carica, la propria candidatura e la lista dei collaboratori che lo coadiuveranno, nel caso fossero eletti.

Il singolo collaboratore può appartenere anche a liste diverse.

Art. 38

Il Consiglio in carica provvede a far pervenire ai soci, almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria, i nominativi dei candidati alla presidenza, le rispettive liste dei collaboratori ed una scheda/voto.

Art. 39

Il giorno dell'Assemblea, il socio inserirà la scheda/voto nell'urna predisposta.

I soci che non sono in grado di intervenire personalmente nella giornata dell'Assemblea, possono inviare la propria scheda/voto inserendola in una busta sigillata e facendola pervenire alla segreteria dell'Associazione prima delle operazioni di scrutinio. Il socio, tramite delega, può incaricare un altro associato di sua fiducia a votare in sua vece.

Art. 40

I soci presenti all'Assemblea nomineranno due scrutatori, di cui uno sarà eletto segretario, ed il Presidente del seggio. Lo spoglio avverrà alla presenza dei soci intervenuti.

Nel caso di voti pervenuti per lettera, il Presidente aprirà le buste e, senza spiegare la scheda/voto, la aggiungerà alle altre nell'urna predisposta, quindi provvederà a mescolarle.

Terminato lo spoglio di tutte le schede, il Presidente leggerà i risultati, proclamando eletto il candidato e la lista dei collaboratori che avrà riportato il maggior numero di voti.

Del tutto, a cura del segretario, sarà redatto dettagliato verbale che, previa sottoscrizione del Presidente, del Segretario e degli altri scrutatori sarà conservato negli atti dell'Associazione.

Art. 41

Le schede contrassegnate o pervenute dopo il termine di cui all'Art. 39, Il capoverso, saranno dichiarate nulle, tranne quelle spedite 10 giorni prima della data dell'assemblea. Farà fede il timbro postale.

Art. 42

Entro e non oltre 15 giorni dalle operazioni di cui sopra, gli eletti si riuniranno in Consiglio per le attribuzioni delle cariche secondarie. Fino a tale data il Consiglio uscente rimarrà in carica per le operazioni di ordinaria amministrazione.

CONTROVERSIE

Art. 43

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre arbitri, che sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere: in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;

(a) su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione secondo l'Art.13 dello statuto, per iniziativa del Consiglio direttivo;

(b) su controversie di soci con l'associazione;

(c) su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi.

In materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame la vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:

(a) la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'associazione;

(b) la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci;

(c) la proposta di esclusione dell'Associazione rapporto agli scopi dell'associazione;

(d) la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, il Collegio dei Probiviri giudicherà "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 44

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al regolamento.

ANGIOLINI Giuliano
CAPPELLINI Valerio
CHETTA Luigi
CIVITA Sabino
CUCCURIN Ario
DAMICIS Michele (Elio)
DEL CANE Alessandro
MANZIN Giorgio
MARTINI Nevio
MARTINOLLI Stefano

MULLER Andrea
PADOVAN Dario
PUGLIATTI FINI Ferdinando
RICCI Nazzareno
ROCCI Bruno
SQUADRITO Luca
STEPANCICH Graziano
TOSCANO Gianfranco
TRAMONTINI Nevio
VALETIC Ivo

